



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 860/2025

Oggetto: SILOMAR S.P.A., PONTE ETIOPIA, COMUNE DI GENOVA. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 02.05.2016 E SS.MM.II. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 100,00 EURO.

In data 28/03/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Richiamati

il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 sopra citato;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. 56/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

SILOMAR S.p.A. effettua, nel deposito costiero sito presso Ponte Etiopia, area portuale di Genova, servizi di ricevimento, stoccaggio e spedizione di prodotti liquidi;

la Società è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), relativamente ai comparti emissioni in atmosfera, scarichi in corpo idrico superficiale e acustica, rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con A.D. n. 1301 del 02.05.2016, successivamente aggiornata con A.D. n. 2313 del 17.10.2022 e A.D. n. 2141 del 19.08.2024;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 5232 del 29.01.2025, la Società ha presentato, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, una comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.U.A., intendendo installare un nuovo serbatoio destinato allo stoccaggio di olio di combustibile da collegare all’esistente e già in esercizio impianto di aspirazione originante l’emissione E5, autorizzato con A.D. n. 2141 del 19.08.2024;

con nota assunta a protocollo con n. 5617 del 30.01.2024 il Comune di Genova ha segnalato la mancanza di idonea documentazione in materia acustica, richiedendo integrazioni al fine di poter valutare il carattere non sostanziale della modifica;

in relazione a quanto sopra, la scrivente ha ritenuto di poter avviare il procedimento una volta riscontrata, da parte della Società, la richiesta inoltrata dal Comune di Genova;

con nota assunta a protocollo con n. 10389 del 19.02.2025 la Società ha presentato le integrazioni richieste dal Comune fornendo atto di impegno a firma di un TCAA sull’invarianza delle caratteristiche emissive acustiche dello stabilimento;

Considerato che

con nota assunta a protocollo con n. 11241 del 24.02.2025 il S.U.A.P. del Comune di Genova ha comunicato che:

“l’attività è provvista di Nulla Osta Acustico in dichiarazione sostitutiva n. pratica 118376 e in data 22_02_2025 prot. n. 0084594 è pervenuta dichiarazione invarianza acustica per modifica serbatoi asserviti all’emissione E5 senza variazione della portata totale trattata. Pratica chiusa positivamente”;

con nota prot. n. 11387 del 24.02.2025 la Città Metropolitana di Genova ha confermato la non sostanzialità della modifica anche relativamente al comparto emissioni in atmosfera, ritenendo peraltro necessario aggiornare il titolo autorizzativo nella sua parte descrittiva;

con la stessa nota, preso atto del pagamento degli oneri istruttori già effettuato da parte della Società in data 28.01.2025 tramite PagoPa, ha pertanto comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 1301 del 02.05.2016 e s.m.i., fornendo altresì:

- il nominativo del responsabile del procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

contestualmente è stato chiesto al Comune di Genova e alla ASL 3, nonché alla Società, di fornire eventuali valutazioni od integrazioni in ordine a quanto prospettato, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, decorsi inutilmente i quali si sarebbe proceduto all'aggiornamento dell'autorizzazione nei termini sopra indicati;

Considerato che a termine sopra indicato ampiamente trascorso non sono pervenute valutazioni/osservazioni;

Atteso che

dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana di Genova risulta quanto segue:

Lo stabilimento SILOMAR S.p.A. consiste in un deposito costiero di rinfuse liquide conto terzi che effettua attività di deposito e movimentazione a mezzo nave, autobotti e ferrocisterne.

L'insediamento è suddiviso in tre aree distinte, opportunamente delimitate, sulle quali sono collocati i vari serbatoi di stoccaggio, denominate SILOMAR 1, SILOMAR 2, SILOMAR 3.

I prodotti sono stoccati in serbatoi fuori terra a tetto fisso che, a seconda della viscosità o del punto di solidificazione, devono essere mantenuti o meno sotto riscaldamento.

Tra i vari prodotti sono presenti anche prodotti petroliferi di categoria C ad elevato impatto odorigeno, quali olio combustibile ad alto tenore di zolfo e un prodotto intermedio tra gasolio e olio combustibile, denominato carbon black.

Al fine di contenere emissioni diffuse odorigene, sei serbatoi dell'area SILOMAR 3 (Id. Tank n. 302, 303, 310, 306, 307 e 313), contenenti carbon black e olio combustibile, sono collegati ad un impianto di aspirazione e filtrazione dei vapori che fuoriescono dagli sfianti durante le fasi di movimentazione dei prodotti.

Tale impianto determina l'emissione convogliata E5, già autorizzata con A.D. n. 2141 del 19.08.2024, così caratterizzata:

Emissione E5

Portata:	3.000 Nm ³ /h;
Altezza:	4,67 m s.l.s.;
Diametro camino:	0,15 m;
Inquinanti:	COV < 20 mg/Nm ³ ;
Impianto di abbattimento:	Unità filtrante a Carboni Attivi (peso della carica 1.300 kg) con prefiltro.
Frequenza di sostituzione C.A.:	ogni 139 ore di funzionamento.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Intendendo destinare allo stoccaggio di olio combustibile un ulteriore serbatoio della medesima area (Id. Tank n. 309), di capacità pari a 1.500 m³, la Società ha verificato, con i progettisti, la possibilità di collegarvi anche il nuovo serbatoio.

Avendo la verifica dato esito positivo, la Società procederà alla modifica degli impianti in modo tale che all'emissione E5, nella sua configurazione definitiva, saranno convogliati gli effluenti provenienti dai seguenti sette serbatoi:

Id. TK	Capacità [m ³]	Prodotto
302	2.000	Carbon Black
303	2.000	Carbon Black
310	1.500	Carbon Black
306	2.000	Olio combustibile
307	2.000	Olio combustibile
309	1.500	Olio combustibile
313	1.500	Olio combustibile

Il nuovo collegamento non produrrà alcuna variazione dell'emissione E5, che sarà sempre caratterizzata dalla medesima portata massima, suddivisa su quattro serbatoi invece che su tre, e dalla medesima frequenza di sostituzione dei carboni attivi, che avverrà sempre al raggiungimento di 156 kg di COV assorbiti e misurati con i sensori di peso, o, cautelativamente, non oltre 12 mesi di funzionamento.

Rilevato che

la modifica impiantistica proposta da SILOMAR S.p.A. consiste nel solo collegamento di un nuovo serbatoio, destinato a olio combustibile, all'unità filtrante a carboni attivi afferente all'emissione E5, già presente;

la Società ha confermato che la modifica non produrrà alcun effetto sulle caratteristiche dell'Emissione E5;

la Società ha inoltre comunicato, nel corso del 2025, una variazione della qualità dell'olio combustibile stoccato presso lo stabilimento, da ATZ (max 3,5% di zolfo) a BTZ 0.1 (max 0,1% di zolfo), sulla base di quanto comunicato dal cliente proprietario del prodotto;

Atteso che in data 26.03.2025 è stata redatta la relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 18580, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

– di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

procedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che

la modifica non comporti alcuna variazione significativa all'assetto emissivo dello stabilimento né, più nello specifico, sull'emissione E5 a cui afferisce;

non vi sia pertanto necessità di modificare alcuna prescrizione impartita con il P.D. n. 2141 del 19.08.2024;

sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per concludere favorevolmente il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per quanto in premesse specificato, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A) di aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata a SILOMAR S.p.A. dalla Città Metropolitana di Genova con A.D. n. 1301 del 02.05.2016 successivamente aggiornata con A.D. n. 2313 del 17.10.2022 e A.D. n. 2141 del 19.08.2024, per lo stabilimento sito presso Ponte Etiopia nel Comune di Genova;
- B) di aggiornare, relativamente alla descrizione dell'assetto emissivo dello stabilimento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'articolo 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, contenuta nell'A.D. n. 1301 del 02.05.2016 e ss.mm.ii.;
- C) di prendere atto, sotto il profilo acustico, della comunicazione del S.U.A.P. del Comune di Genova assunta al protocollo con n. 11241 del 24.02.2025;
- D) di confermare tutte le prescrizioni impartite con i suddetti atti, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione stessa;
- E) di accertare la somma di euro 100,00 come meglio dettagliato nel prospetto dei dati contabili;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- SILOMAR S.p.a.;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 37 giorni dalla data della regolarizzazione della comunicazione di modifica non sostanziale sotto il profilo acustico (19.02.2025).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**